



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 34 DEL 26/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLAMENTATO DA LANterne SEMAFORICHE E/O MOVIERI IN TRATTO DI VIA DELLA COSTA, RICOMPRESA TRA L'INTERSEZIONE DI VIA DELLA LECCIOLA E LA ROTONDA DI VIA FUCINI, NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - PROROGA FINO AL 18 APRILE 2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

RICHIAMATA l'ordinanza Dirigenziale n. 5 del 31.01.2025 e le successive proroghe;

VISTA l'ulteriore richiesta di proroga pervenuta via mail il 26/03/2025, da parte della ditta Salvini, in qualità di ditta esecutrice di lavori presso il cantiere per la costruzione del nuovo Conad, per emissione di apposita ordinanza di istituzione di senso unico alternato, regolamentato da lanterne semaforiche e/o movieri, in tratto di Via della Costa del Comune di Campo nell'Elba per poter eseguire dei lavori di esecuzione dei marciapiedi, fino al 18 Aprile 2025;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di disciplinare la circolazione veicolare nelle zone interessate dai lavori, al fine di salvaguardare la sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 11 del 10/09/2024 e il n° 2 del 10/01/2025, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco la Responsabilità dell'Area di Vigilanza, ed in caso di assenza delega alla firma l'Ass. Sc. Cesare Munno.

DISPONE

DI PROROGARE IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLAMENTATO DA LANTERNE SEMAFORICHE E/O MOVIERI, IN TRATTO DI VIA DELLA COSTA, RICOMPRESA TRA L'INTERSEZIONE DI VIA DELLA LECCIOLA E ROTONDA DI VIA FUCINI, PER LAVORI DI ESECUZIONE DEL MARCIAPIEDE, FINO AL 18 APRILE 2025.

La ditta che si occuperà dei lavori di cui sopra e dovrà garantire il posizionamento della idonea ed esaustiva segnaletica, presegnalare e delimitare adeguatamente l'area interessata e gli eventuali mezzi operativi, nonché adottare tutte le altre cautele richieste, previste dal Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di garantire la sicurezza delle persone e della circolazione, sia di giorno che di notte. In ogni caso, dovrà essere garantito l'immediato sgombrò dell'area laddove ciò si rendesse necessario per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea utilizzata e ripristinati i segnali permanenti eventualmente coperti, con cui la detta segnaletica temporanea utilizzata fosse in contrasto, infine, dovranno essere ripristinate le normali condizioni relative alla circolazione stradale. In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada. Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

**IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)**